

Allegato A
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"La Radice"

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita nel rispetto del codice civile art. 36 e seguenti e della convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza l'associazione culturale, sociale e ricreativa denominata **"La Radice"** con sede legale in Pesaro, strada Ronchi, 15. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà costituire o semplicemente utilizzare altre sedi. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi dell'associazione

L'associazione **"La Radice"** è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'associazione intende svolgere attività vicina al mondo dei bambini, degli adolescenti e degli adulti con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'azione associativa nasce da obiettivi educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme del disagio, volte al miglioramento delle condizioni di vita ambientale, sociale e culturale dei bambini, dei giovani e degli adulti.

Si prefigge di:

- Contribuire a valorizzare il gioco, l'aggregazione, l'espressione di sé e il contatto con la natura durante l'infanzia e l'adolescenza come esperienza formativa.
- Tutelare e promuovere lo sviluppo di relazioni positive, l'alfabetizzazione emotiva, la libertà d'espressione, l'assunzione di responsabilità e la condivisione di problematiche all'interno di un ambiente sociale tutelante e integrante.
- Facilitare la comunicazione tra genitori e figli e, più in generale, tra adulti e bambini; promuovere e sostenere la formazione continua, la crescita personale e lo sviluppo di capacità relazionali e di autoanalisi.
- Favorire l'integrazione sociale, facilitare il confronto e lo sviluppo di legami intergenerazionali, il rispetto della collettività e dell'interdipendenza permettendo di riconoscere il gruppo come una risorsa per accrescere il benessere.
- Promuovere lo scambio di opinioni all'interno di una libera associazione ove le persone possano portare le proprie conoscenze e risorse, sostenere iniziative e progetti associativi e sviluppare attività che ottengano l'interessamento degli associati stessi.
- Prevenire e gestire il disagio scolastico e le difficoltà nell'apprendimento, stimolare l'interesse, l'impegno e la partecipazione attiva nell'infanzia e nell'adolescenza.
- Collaborare con le istituzioni locali, i servizi sociali, le scuole, le famiglie e gli altri soggetti o enti che si occupano dei giovani, dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto delle competenze reciproche.
- Provvedere alla formazione degli associati operanti nei progetti associativi per garantire e sostenere la qualità e l'efficienza delle attività.
- Contribuire a sostenere la responsabilità educativa della famiglia e della collettività in un contesto territoriale allargato, agevolare la costruzione di reti a supporto della crescita dei minori e a supporto della diffusione di conoscenze e strumenti che migliorino il benessere individuale e collettivo.
- Contribuire a diffondere una "cultura dei ragazzi", aiutare la comunità a riconoscere l'importanza dell'infanzia come fase di vita da valorizzare e comprendere maggiormente.
- Porre al centro del proprio intervento sempre e solo l'interesse dei minori che frequentano l'associazione.

ARTICOLO 3

Attività

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Progetti sociali, educativi e didattici per l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta (centri di aggregazione, spazi di ascolto, progetti di supporto all'educazione parentale, all'educazione diffusa e all'outdoor education, esperienze e attività di supporto alla crescita personale e sociale, corsi formativi e scolastici).
- Attività ricreative, ludiche e del tempo libero, come soggiorni estivi e invernali, centri estivi, dopo-scuola, escursioni, viaggi, laboratori, feste e tutti gli eventi che possano promuovere gli scopi associativi.
- Attività di formazione e aggiornamento, promozione e organizzazione di seminari, convegni, conferenze, attività di sensibilizzazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, incontri dedicati, attività di recupero scolastico, di miglioramento della qualità dell'apprendimento e delle relazioni, workshop, meeting, manifestazioni, tutoraggio e formazione a studenti e lavoratori, attività di tirocinio.
- L'edizione di pubblicazioni e l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione e di informazione.
- Iniziative culturali, artistiche, divulgative, informative e sportive per gli associati e i loro familiari.
- allestimento e gestione di strutture ricettive rivolte ai soci temporanee o permanenti che siano atte al raggiungimento delle finalità di cui l'art.2.
- per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ARTICOLO 4

Soci

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità, potrà essere rilasciata anche immediatamente dal responsabile presente al momento nel caso di richieste presentate durante lo svolgersi di attività associative previo accertamento dell'identità del richiedente. In base alle disposizioni di legge GDPR 679/16 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno contribuito volontariamente con quote diverse alla costituzione del capitale sociale iniziale. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, possono dimettersi per loro volontà in qualsiasi momento con atto motivato, le quote versate all'associazione a vario titolo non sono restituibili. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annua.

- **Soci Effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annua. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci, tranne che per l'iscrizione effettuata in concomitanza con attività organizzate dall'associazione, in questo caso la quota va versata contestualmente al rilascio della tessera associativa.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche in forma di collaborazioni coordinate continuative ricorrendo anche ai propri associati.

I compensi patrimoniali derivanti da tali collaborazioni e prestazioni soggiacciono alla normativa di cui al capo II del D.L.vo 4 dicembre '97, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 6

Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate tranne nei casi previsti dall'art.4 del presente statuto. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ARTICOLO 7

Recesso o esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di accettazione della richiesta da parte del Comitato Direttivo. La qualifica di socio si perde per mancato pagamento della quota sociale. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa o ai suoi associati. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo

assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. L'esclusione ha effetto dal giorno di ricevimento della lettera da parte del socio, fa fede la data della ricevuta di ritorno della raccomandata.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 8

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Il vicepresidente
- Il segretario
- L'assemblea dei soci
- Il comitato Direttivo
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e sono rieleggibili ogni tre anni.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, e-mail, telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

oppure:

- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima o pubblicazione tramite proprio sito internet.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o dal vicepresidente o da un loro delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata :

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea Ordinaria

- elegge il Presidente;
- elegge il Vicepresidente;
- elegge il Comitato Direttivo;
- elegge il Segretario;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto di cassa predisposti dal Segretario e dal Direttivo ;
- rettifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione;
- approva all'inizio di ogni anno sociale la quota sociale stabilita dal Comitato Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non presente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

L'assemblea Straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota per l'anno sociale in corso.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Ogni modifica o aggiunta a questo statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la legge italiana.

ARTICOLO 10

Comitato Direttivo

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato ha i seguenti compiti:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci, esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
- assumere il personale;
- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea;
- promuove e coordina le varie attività, autorizzando eventuali spese;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- conferisce il potere di firma e rappresentanza giuridica dell'associazione a singoli soci, anche non componenti del Comitato, per l'espletamento degli atti necessari a singole iniziative o progetti dell'associazione.

Ogni votazione riguardo le cariche sociali si svolge a scrutinio segreto. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente ed il Vicepresidente, Il Segretario (eletti direttamente dall'assemblea generale) ed eventuali altri responsabili di specifiche aree definite dal Comitato stesso.

ARTICOLO 11

Il Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea;
- rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
-

ARTICOLO 12

Il Vice Presidente

Nominato dall'Assemblea ordinaria sostituisce ad interim, nonché per delega del presidente, il Presidente stesso in tutte le sue funzioni.

ARTICOLO 13

Il Segretario

Eletto all'interno del Comitato Direttivo dall'Assemblea Ordinaria :

- predispone tutte le dichiarazioni obbligatorie per legge;
- e' responsabile della tesoreria e della redazione dei verbali durante le assemblee e i consigli del Comitato.

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di novembre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è responsabile dei rapporti con il personale.

ARTICOLO 14

I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea, nonché dai contributi che gli stessi soci versano in occasione di particolari attività;
- contributi, donazioni, eredità e legati, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici o privati i quali scopi non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- contributi dello Stato, regioni, enti locali o istituti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi pubblici;
- entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali (feste, sottoscrizioni, ecc.);
- entrate che siano comunque compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- tutte le attività promosse dall'associazione;
- bandi pubblici e privati a cui l'associazione può partecipare;
- corrispettivi incassati per prestazioni rese a terzi o a soci;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- diritti d'autore su opere e brevetti progettati e/o realizzati dall'associazione;
- eventuali interessi attivi determinati da depositi a risparmio di cui al comma successivo;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi dell'associazione potranno essere investiti in qualsiasi attività che non sia in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente e del segretario.

L'eventuale attivo di bilancio deve essere destinato allo svolgimento delle attività sociali, nonché a quelle ad esse direttamente connesse. E' in ogni caso vietata la redistribuzione degli utili fra i soci, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 15

Il rendiconto economico finanziario

I bilanci sono predisposti dal Segretario assieme al Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 16

Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 17

Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ARTICOLO 18

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.